



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA **Subordinato al parere favorevole del CONI**

Art. 6 Obbligatorietà del compromesso

[1] Le Società affiliate, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n.280.

[2] L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia.

[3] Le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale, secondo la disciplina prevista agli artt. ~~58~~ **97** ss. Regolamento Organico, la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

Art. 13 Ammenda

[1] L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una Società **o ad un Tesserato** di versare alla FIP la somma determinata dal competente Organo di giustizia - entro i limiti massimi indicati nella **tabella A allegata** - secondo le specifiche disposizioni previste per le varie infrazioni disciplinari.

[2] Nel caso di concorso di più infrazioni **commesse dai propri sostenitori**, tutte punibili con l'ammenda, si applica automaticamente l'importo previsto per l'infrazione più grave, maggiorata del 10% del massimale per ognuna delle infrazioni che abbiano contribuito a costituire il concorso. In ogni caso l'ammenda così calcolata non può superare il limite massimo di cui al comma precedente.

[3] Nell'indicazione dell'ammenda applicabile **ai comportamenti di cui al comma precedente**, si fa sempre riferimento alla percentuale da calcolarsi sul massimale stabilito per ciascun campionato dalla tabella A allegata.

[4] L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

[5] L'ammenda è infine irrogata per ogni rilevante infrazione di carattere amministrativo, per la quale non sia sufficiente l'applicazione della sola ammonizione.



[6] Le somme dovute a titolo di ammenda vanno arrotondate per eccesso o per difetto all'unità di euro.

Art. 15 Inibizione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.120 C.F. 19e20/09/2008 – delibera n.285 15e16/05/2009 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013)

[1] L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni.

[2] La sanzione comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli;
- d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa;
- e) il divieto di partecipare alle riunioni, anche informali, con altri tesserati.

[3] L'inibizione è applicabile a tutte le persone fisiche incluse tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

[3 bis] I soggetti colpiti da provvedimento disciplinare di inibizione non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ordinamento federale per tutta la durata del periodo di inibizione. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta, al netto di altri comportamenti sanzionabili, l'aggravamento della sanzione il pagamento dell'ammenda indicata nella Tabella B.

[3 ter] I tesserati nei cui confronti sia stata applicata l'inibizione o la squalifica mantengono lo status di tesserato e i relativi obblighi fino alla scadenza della sanzione loro irrogata.

[4] Per il solo settore professionistico, l'inibizione per giorni sette per la prima volta nell'anno sportivo è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. In caso di inibizione superiore ai giorni sette la sanzione va scontata.

[5] Le Società di appartenenza sono responsabili in solido con i tesserati per il pagamento delle sanzioni applicate secondo quanto previsto nella tabella B.



Art. 17 Squalifica del campo di gioco (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009-del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione del campionato, **e/o a porte chiuse**, una o più partite dello stesso Campionato, **della Coppa Italia o di altra manifestazione Ufficiale** che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.

[2] Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della Società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla Società avversaria.

[3] Per il Settore Professionistico e per i Dilettanti la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, su richiesta facoltativa, con l'ammenda indicata alla Tabella C. In caso di squalifica per due o più giornate la sanzione va scontata in campo neutro.

[4] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, **per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, su richiesta facoltativa, con l'ammenda indicata alla Tabella C. In caso di squalifica fino a** ~~per le prime tre giornate nel corso dell'anno sportivo, è commutata per ogni giornata comminata con l'ammenda indicata alla tabella C~~ **la sanzione va scontata a porte chiuse. Se superiore a tre giornate la squalifica va scontata in campo neutro oltre ad una ammenda pari ad almeno il doppio del massimale di cui alla Tabella A per ogni giornata di squalifica comminata.** ~~fermo restando l'ammenda per le prime tre giornate in caso di unico provvedimento disciplinare.~~

[5] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A.

[6] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla TABELLA A per ogni giornata di squalifica.

Art. 21 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti

[1] L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.



[2] L'Organo giudicante competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva.

[3] Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso l'Organo giudicante deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza.

[4] Costituiscono circostanze attenuanti:

- a) la reazione ad un fatto ingiusto altrui;
- b) il comportamento volontario della persona offesa qualora costituisca concausa dell'evento;
- c) la riparazione del danno o la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione;

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

[5] Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni o qualità proprie del colpevole (dirigente di Società, addetto agli arbitri o capitano della squadra);
- b) aver cagionato danni a persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;
- e) avere, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno di rilevante entità;
- h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione commessa;
- l) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- m) aver commesso un fatto nei confronti di un minore.**



Art. 27 Infrazioni commesse dal pubblico (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 – delibera n.135 C.F. 28/09/2013 - delibera n.149 C.F. 21/11/2015-del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle Società con l'ammenda commisurata al massimale di cui alla TABELLA A allegata o con le diverse sanzioni sotto indicate, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza, SANZIONE:

1^a volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

2^a volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

3^a volta AMMENDA pari al 100% del massimale.

fatta eccezione per la esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza verso Società e/o Tesserati da parte di sostenitori della medesima Società, fatti per i quali si procederà nei termini e ai sensi dell'art.28 comma 4 Reg. Giustizia.

2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettivo fonte di pericolo che rappresentano, SANZIONE: AMMENDA pari al 10% del massimale.

3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara:

AMMENDA pari al 30% del massimale alla prima infrazione;

AMMENDA pari al 50% del massimale alla seconda infrazione;

AMMENDA pari al 100% del massimale alla terza e successiva infrazione.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, ~~se collettive~~:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(~~a~~b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA pari al 20% del massimale.

5) Minacce dirette ad arbitri o tesserati:



- (a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA pari al ~~10~~ 20% del massimale;
 - (b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA pari al 20% del massimale;
 - (b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA pari al 40% del massimale.
- 6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 10% del massimale;
 - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;
 - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale.
- 7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:
- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;
 - (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale;
 - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 20% del massimale;
 - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 40% del massimale.
- 8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:
- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~20~~ 25% del massimale;
 - (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al ~~40~~ 50% del massimale;
 - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~40~~ 50% del massimale;
 - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al ~~80~~ 100% del massimale.
- 9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:
- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~40~~ 60% del massimale;
 - (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 80% del massimale;
 - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 80% del massimale;
 - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.
- 10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:



(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~10~~ 20% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al ~~30~~ 40% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~30~~ 40% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale.

11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al ~~30~~ 40% del massimale;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 60% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.

12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:

(A) Se di lieve entità e/o tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:

(a) isolato, AMMENDA pari al ~~30~~ 50% del massimale;

(b) ripetuto, AMMENDA pari al ~~60~~ 100% del massimale.

14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:

(a) isolato, AMMENDA pari al ~~60~~ 80% del massimale;

(b) ripetuto, AMMENDA pari al 100% del massimale.

(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.



(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:

a) se di lieve entità AMMENDA pari al 100% del massimale;

b) se di notevole entità SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

I danni provocati dovranno essere risarciti dalla Società responsabile.

Art. 28 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.135 C.F. 28/09/2013 - delibera n.149 C.F. 21/11/2015)

[1] Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui all'articolo 27, nn.10 e 11 la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno due gare; se la gara è stata definitivamente interrotta, si applica la squalifica del campo di gioco per almeno tre gare.

[2] Nel caso in cui a seguito dei comportamenti previsti dall'articolo 27 nn. 3 e 9, dopo che l'invito rivolto alla Società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito, la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno una gara; se la gara è stata definitivamente interrotta, si applica la squalifica del campo di gioco per almeno due gare.

[3] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, **le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27, commi 1, 4 e 5 possono essere raddoppiate.**

[4] ~~vero e non~~ Nel caso **di comportamenti commessi per finalità di** in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione **o di odio** razziale, religioso, di genere e territoriale, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono ~~possono essere raddoppiate e in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27, commi 1, e 4~~ **e 5, possono essere triplicate e** può essere applicata la squalifica del campo di gioco per almeno una gara.

[45] Nel caso di esposizione di striscione/striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza verso Società e/o Tesserati da parte di sostenitori della medesima Società, gli arbitri che, su segnalazione di qualsivoglia tesserato o di propria iniziativa, si avvedono della avvenuta esposizione di detto striscione/i: a) dispongono di non dare inizio alla gara o di interrompere il gioco e sollecitano le strutture della Società ospitante ad invitare i responsabili ad eliminare gli striscioni o lo striscione in questione, disponendo poi la ripresa del gioco solo a rimozione avvenuta; b) in caso di mancato e spontaneo accoglimento dell'invito, qualora nell'impianto sia



presente la Forza Pubblica, gli arbitri invitano i rappresentanti di detta Forza Pubblica a procedere alla rimozione dello o degli striscioni; c) in caso di mancato e spontaneo accoglimento dell'invito, qualora nell'impianto non sia presente la Forza Pubblica, gli arbitri dispongono la sospensione della gara per un tempo di dieci minuti, trascorso il quale senza che lo o gli striscioni siano stati tolti, dispongono la ripresa del gioco; d) a seguito dei fatti descritti sub lettere a)-b)-c) il Giudice Sportivo disporrà nei confronti della Società i cui sostenitori abbiano esposto lo o gli striscioni di cui in epigrafe, la chiusura del settore dell'impianto di gioco interessato dalla esposizione dello o degli striscioni per un numero di gare da una a quattro, secondo la gravità della condotta e la eventuale reiterazione della stessa, avuto riguardo anche a condotte analoghe poste in essere dai sostenitori medesimi in occasione di gare giocate in trasferta.

Art. 29 Invasione del campo di gioco ed aggressione (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.34 C.F. 26/07/2016-del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della Società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

1) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, al termine della gara, che non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con l'ammenda pari a:

per la prima volta pari al 30% del massimale;

per la seconda volta pari al 50% del massimale;

per la terza volta e le volte successive pari al 100% del massimale;

Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

2) Il tentativo di invasione del campo di gioco:

(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA pari al 50% del massimale;

(B) commesso da più persone, AMMENDA pari al 100% del massimale.

3) L'invasione del campo di gioco:

(A) commessa da individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.



4) L'invasione del campo di gioco, con aggressione:

(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO ~~DUE~~ **TRE** GARE.

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO ~~TRE~~ **CINQUE** GARE.

5) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) commesso da più persone, SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

6) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) ~~se~~ commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO ~~DUE~~ **TRE** GARE;

(B) ~~se~~ commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO ~~TRE~~ **CINQUE** GARE.

Art. 30 Altre ipotesi di invasione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.34 C.F. 26/07/2016)

[1] Qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco entrino in contatto non violento con uno degli arbitri o un tesserato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 comma 3.

[2] Le sanzioni di cui all'art. 29 comma 4 si applicano anche qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco colpiscano con violenza l'arbitro o un tesserato.

[3] ~~Le~~ ~~sanzioni~~ ~~indicate~~ ~~nel~~ ~~precedente~~ ~~articolo~~ ~~sono~~ ~~sostituite~~ ~~da~~ ~~ella~~ ~~squalifica~~ ~~del~~ ~~campo~~ ~~di~~ ~~gioco~~ ~~per~~ ~~aggressione~~ ~~è~~ ~~di~~ ~~per~~ ~~almeno~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~gare~~ ~~nel~~ ~~caso~~ ~~in~~ ~~cui~~ ~~ogni~~ ~~qual~~ ~~volta~~, ~~a~~ ~~seguito~~ ~~della~~ ~~invasione~~ ~~del~~ ~~campo~~ ~~di~~ ~~gioco~~ ~~o~~ ~~della~~ ~~aggressione~~, gli arbitri ed i tesserati abbiano riportato danni di non lieve entità.



[4] La Società ospitante, oltre a designare il dirigente addetto agli arbitri, è tenuta a garantire l'integrità fisica degli stessi dal loro arrivo prima della gara, fino alla loro partenza al termine della gara.

[5] La Società ospitante è oggettivamente responsabile di eventuali atti che dovessero pregiudicare l'integrità fisica degli arbitri e dei tesserati.

[6] Alla Società che ometta di richiedere l'intervento della forza pubblica, al fine di mantenere l'ordine pubblico nelle competizioni organizzate dalla medesima Società, si applica l'ammenda pari al 100% del massimale e, in caso di danni a persone o cose, la squalifica del campo di gioco da una a tre giornate.

Art. 32 Proteste di tesserati iscritti a referto

[1] Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate, nel corso di ciascun anno sportivo:

- a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;
- b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;
- c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE per ogni ulteriore violazione.

[2] Non si tiene conto del "fallo tecnico" comminato al tesserato, che esaurisca i suoi effetti nell'ambito della gara, come precisato dagli arbitri nel rapporto arbitrale.

[3] Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il tesserato sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già stato sanzionato nel corso dell'anno sportivo per la medesima infrazione, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.

[4] Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo art. 35.

Art. 33 Comportamenti di tesserati iscritti a referto nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013)

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:



1) Comportamento

- (a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;
- (b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;
- (c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;
- (d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.
- (e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.
- (f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO TRE **CINQUE** GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI ~~VENTUNO~~ **TRENTACINQUE**.

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

- a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A ~~CINQUE MESI~~ **UN ANNO**.
- b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA ~~SEI MESI~~ **UN ANNO** A TRE ANNI.
- c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI. **Nei casi di particolare gravità la RADIAZIONE.**

[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti **dei** ~~degli avversari~~, (i tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

- (a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;
- (b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;
- (c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;
- (d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE;



(e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.

[3] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto nei confronti di altri dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto, per fatti non attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, AMMONIZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE;

(c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;

(d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) Atti di violenza:

a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] Nel caso di comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, è prevista la sanzione della SQUALIFICA PER ALMENO DIECI GARE o della INIBIZIONE PER ALMENO MESI TRE nonché, nei casi più gravi, con una ammenda aggiuntiva pari al doppio degli importi di cui alla TABELLA B per il Campionato di riferimento.

[5] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni. In caso di mancata individuazione della/e persona/e responsabile/i deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4.6] Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).



[57] Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto.

[6] ~~Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale o religiosa, di genere o territoriale, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e nei casi di particolare gravità ulteriormente aumentate fino alla metà.~~

Art. 35 Comportamenti non regolamentari da parte di tesserati non iscritti a referto (delibera n.528 C.F. 05/06/2013)

[1] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati **non iscritti a referto** durante la disputa di una gara, sono puniti:

- a) se sporadici con la AMMONIZIONE;
- b) se reiterati con la DEPLORAZIONE;
- c) se espressi platealmente e/o in modo violento, con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.
- d) **se diretti a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, con la SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.**
- e) **se commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, con la SQUALIFICA PER ALMENO DIECI GARE o INIBIZIONE PER ALMENO MESI TRE nonché, nei casi più gravi, con una ammenda aggiuntiva pari al doppio degli importi di cui alla TABELLA B per il Campionato di riferimento.**
- f) **se espressi in modo violento nei confronti degli arbitri:**
 - **qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A SEI MESI.**
 - **qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA SETTE MESI A TRE ANNI.**
 - **qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI.**

[2] I comportamenti dei tesserati **non iscritti a referto**, che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni.



In caso di mancata individuazione della/e persona/e responsabile/i deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

~~[3] I comportamenti dei tesserati diretti a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.~~

~~[4] In caso di mancata individuazione della persona responsabile dei comportamenti di cui ai commi 2 e 3, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una Società, deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.~~

Art. 37 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco (delibera n.161 C.F. 21/10/2006)

[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.

[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.

[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati ~~suddetti~~ oltrepassino l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che possano degenerare in una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito ~~invece~~ **esclusivamente** all'allenatore e/o **al** vice-allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dai **commi 3 e 4** del presente articolo, **al netto di** altri **comportamenti sanzionabili**, esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

~~[6] Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono punite con le sanzioni previste dal precedente articolo 35 a partire dalla deplorazione.~~



Art. 38 Infrazioni amministrative (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011 - delibera n.185 C.F. 01/12/2017 - delibera n.133 C.F. 28/09/2018 - delibera n. 145 C.F. 07/12/2021)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della Società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art. ~~185~~ **171** e ~~186~~ **172** R.O. (abbinamento):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta DEPLORAZIONE;

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.

~~b) violazione artt.34 comma 6, 35 e 36 R.E. Gare (allontanamento del medico dal campo di gioco prima del termine della gara e/o mancanza o allontanamento dell'ambulanza non dotata di defibrillatore):~~

~~per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;~~

~~per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;~~

~~per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.~~

~~bb) violazione art. 35 comma 4 R.E. Gare (ritardato arrivo dell'ambulanza dotata di defibrillatore o del defibrillatore o dell'addetto al defibrillatore):~~

~~AMMENDA pari al 100% del massimale.~~

b) violazione art. 34, comma 4 R.E. Gare (ritardato riconoscimento del Medico di Servizio e/o del responsabile dell'Ambulanza e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore)

AMMENDA pari al 50% del massimale

bb) violazione art. 34, comma 11 R.E. Gare (allontanamento e mancata sostituzione ambulanza senza defibrillatore):

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.



bbb) violazione art. 34, comma 12 R.E. Gare (allontanamento e sostituzione del Medico di Servizio e/o del defibrillatore e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore):

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

bbbb) violazione art. 34, comma 12 R.E. Gare (allontanamento e mancata sostituzione del Medico di Servizio e/o del defibrillatore e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore):

PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 o CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA

c) violazione dell'art. 21 R.E. Gare (disposizioni in tema di efficienza dei campi di gioco):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la quarta volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 44;

d) violazione dell'Art. 20 R.E. Gare e delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la quarta volta PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA.



e) violazione dell'art. 37 R.E. Gare (ordine pubblico sui campi di gioco):

per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

f) violazione dell'art. 38 comma 4 e dell'art. 39 R.E. Gare (rispettivamente mancata designazione del dirigente accompagnatore o mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di campo):

per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

g) violazione dell'art. 29 R.E. Gare (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto):

per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

h) violazione degli artt. 43 commi 2,3,4 (se è stato comunque possibile disputare la gara) e 44 R.E. Gare;

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

i) violazione dell'art. 13 (impiego di persone inibite):

per la prima volta ammenda pari al 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;

per la seconda volta, in caso di inottemperanza entro il termine previsto, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.



l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 29 R.E. Gare (comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni):

per la prima volta ammenda pari al 25% del massimale;

per la seconda volta ammenda pari al 50% del massimale;

per la terza volta e le successive ammenda pari al 100% del massimale.

m) violazione art. 45 R.E. Gare (mancata consegna dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

ammenda pari al 50% del massimale.

n) violazione dell'art. 61 comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla prima riunione organizzativa finali nazionali giovanili):

- ammenda di € 110,00.

o) violazione degli artt. 170 **157** e 171 **158** R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante):

- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la seconda volta ammenda pari al 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la terza volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione.

p) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista N" in formato elettronico):

- per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

- per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

q) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista R/G" in formato elettronico):

- per la prima volta diffida;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

- per la quarta e successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.



r) violazione dell'art. 15 R.E. – Tess. (passaggi di categoria)

- AMMENDA pari al 100% del massimale.

s) mancata produzione del referto elettronico

- AMMENDA pari al 100% del massimale.

Art. 42 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013)

[1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio, televisione, internet (social network, blog, chat, ecc.) lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, Società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno ~~una~~ **due** giornate di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati. I tesserati, ad eccezione dei giocatori ed allenatori, nel caso in cui appartengano al settore professionistico saranno soggetti anche ad un'ammenda pari al massimale come previsto dalla TABELLA A.

[2] Il Procuratore Federale deferisce al Tribunale Federale il tesserato od il rappresentante della Società affiliata che abbia reso dichiarazioni lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, Società e loro dirigenti.

[3] Il Tribunale Federale, ai fini dell'applicazione della sanzione, provvede entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione degli atti.

[4] Il provvedimento è impugnabile.

[5] Il Tribunale Federale deve ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.

[6] Su istanza della parte interessata la Corte Federale di Appello può sospendere la efficacia della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni secondo le vigenti norme sulla stampa.

[7] La sospensione non può avere durata superiore a quaranta giorni anche se non sia stata pubblicata la dichiarazione di rettifica.

[8] Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Procura Federale dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio e televisione ritenute lesive del proprio onore e prestigio entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla trasmissione delle dichiarazioni anzidette.



Art. 44 Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n.11 C.F. 26/07/2007 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011 - delibera n.92 C.F. 17/07/2013)

[1] Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata.

La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale C.O.N.I. nonché per le violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Etico Sportivo.

[2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt. 59, 60 e 61.

[3] Costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di Società, che consentono la gestione di fatto della Società o, comunque, l'ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati.

[4] La sanzione di cui al primo comma è aumentata qualora la gestione di fatto o l'ingerenza in ambito federale e sociale sia consentita a soggetti non tesserati che abbiano presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l'impunità in sede federale.

[5] Alle Società nel cui ambito si verificano i comportamenti di cui ai precedenti commi si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 lett. i).

[6] Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza la violazione, da parte degli iscritti alla Lista di cui all'art. ~~59~~ **99** ss. R.O. e dei componenti e Presidenti dei Collegi arbitrali di cui agli artt. ~~61~~ **101** ss. R.O., degli obblighi e dei doveri previsti all'art. ~~61~~ **101** commi 2, 3 e 4 R.O. In tali casi la sanzione della inibizione implicherà anche il divieto di assumere incarichi arbitrali nelle procedure disciplinate agli artt. ~~58~~ **98** ss. R.O. per tutta la durata della sanzione.

Art. 46 Morosità di Società e Tesserati

[1] Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio Federale, nei confronti di Società, sono disciplinate dal Regolamento Organico – Parte Quinta – Titolo **VIII Capol.**

[2] Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio Federale nei confronti di tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso al Tribunale Federale, il quale fissa un ulteriore termine, non eccedente la fine dell'anno sportivo in corso al momento della trasmissione, decorso infruttuosamente il quale applica al tesserato la sanzione dell'inibizione fino a tre anni.



Art. 48 Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012)

[1] La violazione delle disposizioni relative al numero minimo di giocatori Under da iscrivere a referto è punita con l'ammenda pari al massimale previsto per il Campionato di appartenenza per ciascun giocatore Under mancante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 comma 8 R.E. Gare.

[2] La violazione dell'obbligo di iscrizione a referto di 10 atleti/e nei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile e ~~Divisione Nazionale A~~ **Serie A2 maschile e Serie B maschile** è punita secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 9 R.E. Gare.

[3] Per il settore professionistico le violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione alla gara sono punite con le sanzioni previste dalle convenzioni stipulate con le Leghe.

Art. 53 - Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.527 C.F. 05/06/2013 – delibera n.75 C.F. 02/10/2015)

[1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:

- a) tutte le violazioni agli artt.14, 15, 17, 18, 26, 34 comma 1, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare e 31 del presente Regolamento qualora venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della Società affiliata;
- b) le violazioni all'art. 41;
- c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 61).

[2] La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale con propria delibera, per inadempimento della Società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più provvedimenti resi a seguito di procedimenti di arbitrato o di ingiunzione disciplinati dagli artt.–58 **98** ss. Regolamento Organico, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera, comporta la penalizzazione in classifica, a carico della Società, di un punto per ogni singolo provvedimento da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui il Consiglio federale ha dichiarato la morosità.

[3] In caso di versamento tra l'ottavo ed il quattordicesimo giorno dalla scadenza delle somme dovute per la seconda, terza, quarta, quinta e sesta rata campionati, l'Affiliata inadempiente sarà penalizzata di tre punti per ogni scadenza di pagamento, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

[4] In caso di versamento tra l'ottavo ed il quattordicesimo giorno dalla scadenza delle somme dovute per la sesta rata campionati da parte di Affiliata che ha già terminato l'attività sportiva stagionale nel massimo campionato disputato, l'Affiliata inadempiente sarà penalizzata di tre punti da scontarsi nell'anno sportivo successivo.

[5] Ai legali rappresentanti delle Società sanzionate ai sensi dei commi 3 e 4 precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 44 del presente Regolamento.



[6] Qualora l’Affiliata fosse penalizzata al termine dei Campionati i punti di penalizzazione saranno scontati nell’anno sportivo successivo.

Art. 54 - Rinuncia al Campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Ai legali rappresentanti della Società che rinuncia prima della scadenza del termine di iscrizione al campionato si possono applicare le sanzioni previste dall’art. 44.

[2] Alla Società avente diritto alla partecipazione al campionato che, dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ma prima della compilazione del calendario del campionato, vi rinunci, non si sia iscritta o non abbia comunicato la rinuncia è inflitta un’ammenda pari a quattro volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; qualora peraltro la rinuncia, la mancata iscrizione o la comunicazione della rinuncia avvenga dopo la compilazione del calendario del campionato è inflitta un’ammenda pari a otto volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. In entrambi i casi ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 44.

[3] In entrambi i casi previsti nei commi 1 e 2, la Società che rinuncia al Campionato subisce lo scioglimento del vincolo degli atleti ai sensi degli artt. ~~15 bis-15 ter~~ **18 e 19** R.E. Tess. e l’annullamento dei tesseramenti CNA (Comitato Nazionale Allenatori).

Art. 56 - Ritiro da gara o dal campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Alla Società la cui squadra si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata si applicano le sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53.

[2] La Società che rinunci alla seconda gara dello stesso campionato nella medesima stagione sportiva, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento di un’ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. Ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 44.

[3] La Società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, che viene esclusa dal campionato o che si ritiri durante lo svolgimento dello stesso, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento di un’ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; la stessa perde inoltre qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell’eventuale titolo nazionale, regionale o provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti ai sensi degli artt. ~~16~~ **18** e ~~17~~ **19** R.E. Tess. Infine, ai legali rappresentanti si applicano inoltre le sanzioni previste dall’art. 44.

Art.60 bis - Atti di discriminazione

[1] I tesserati che, nell’ambito dell’attività sportiva o associativa pongono volontariamente in essere condotte direttamente o indirettamente discriminatorie verso altri tesserati, ovvero abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I del Libro III del D. lgs n.198/2006 e s.m.i., sono sanzionati, a seconda della gravità, con l’inibizione da tre mesi a tre anni.

[2] Non costituisce discriminazione condizionare l’accesso alla pratica sportiva, associativa o lavorativa al possesso di requisiti di carattere personale o sportivo, quando indispensabili per lo svolgimento dell’attività o quando previsti dai regolamenti sportivi.



Art. 60 Ter - Condanna per reati contro la personalità individuale

[1] Al tesserato, che abbia riportato una condanna in via definitiva pronunciata dall’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, e 609-undecies del codice penale, si applica, a seconda della entità della pena inflitta e della gravità dei fatti contestati, l’inibizione per un periodo da due anni a cinque anni.

[2] Nel caso in cui i fatti oggetto della condanna siano di particolare gravità ovvero rechino discredito all’immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

[3] Le società ed associazioni sportive affiliate, sono tenute a richiedere il casellario giudiziale ai soggetti, anche non tesserati, ai quali vengono affidati impieghi o incarichi che comportano contatti diretti e regolari con minori, secondo quanto disposto dall’art.33 comma 7 D. Lgs 36/2021 e art.25 bis DPR 313/2002 e s.m.i.

[4] La violazione dell’obbligo di cui al comma [3] comporta, a carico del Legale Rappresentante e dei tesserati che abbiano conferito l’incarico, se diversi dal Legale Rappresentante, l’irrogazione della sanzione della inibizione da tre mesi a tre anni.

Art.60 Quater - Atti contro la personalità individuale

[1] Costituiscono atti contro la personalità individuale qualsiasi atto di abuso, violenza, molestia o sfruttamento sessuale commesso da un tesserato verso altro tesserato.

[2] Gli atti contro la personalità individuale, sono sanzionati con l’inibizione per un periodo da due anni a cinque anni.

Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi.

[3] Nel caso di atti consumati di particolare gravità ovvero che rechino discredito all’immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

Art. 60 Quinquies - Omessa segnalazione

[1] Ferma restando la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, i tesserati che, venendo a conoscenza del compimento di atti contro la personalità individuale, omettano di segnalarli o denunciarli agli Organi federali, sono sanzionati con l’inibizione da tre mesi a tre anni.

[2] I tesserati che, venendo a conoscenza di una sentenza definitiva di condanna per i reati di cui all’articolo 60 quater omettano di darne segnalazione agli Organi federali sono sanzionati con l’inibizione da tre mesi a tre anni.

[3] Se l’omissione di cui ai commi [1] e [2] è commessa dal Legale Rappresentante o da un Dirigente della società sportiva per cui è tesserato l’autore dell’illecito al momento della commissione dei fatti, la sanzione è aumentata.

Art. 60 sexies – Violazione degli obblighi in materia di Safeguarding

[1] La violazione da parte della Società Sportiva agli obblighi previsti dalle “Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” approvate dalla FIP, comporta l’applicazione a carico del Legale Rappresentante e del soggetto eventualmente preposto agli adempimenti della sanzione della inibizione da tre mesi a tre anni.



Art. 63 - Modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati (delibera n. 162 C.F. 21/10/2006)

[2] I provvedimenti di squalifica dei tesserati per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di **Campionato, di Coppa Italia o di Campionato** o di altre manifestazioni ufficiali. **Le giornate di squalifica s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate, fatta eccezione per quelle dove il tesserato sia irregolarmente iscritto a referto.**

[12] Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate nello stesso **Campionato** nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell' Organo Federale e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.

[43] Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.

[3-4] Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del **Campionato, della Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale.**

[5] Nel caso di trasferimento ad altra Società, nel corso dello stesso anno sportivo, le punizioni di squalifica ~~a tesserati~~ non scontate, dovranno essere scontate nel **medesimo Campionato (o nella Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale)** o, in mancanza, nel **Campionato di iscrizione della nuova Società.** In caso di partecipazione della nuova Società a più campionati la punizione dovrà essere scontata interamente nel **Campionato maggiore.** ~~al quale parteciperanno con la nuova Società di appartenenza.~~

[6] Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato **(o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale)** dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel **Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale)** in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel caso di cambiamento di Società e di **Campionato.** **In caso di partecipazione a più campionati la punizione dovrà essere scontata interamente nel Campionato maggiore.**

[7] La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

Art. 64 - Commutazione delle sanzioni inflitte ai tesserati (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 –delibera n.309 C.F. 16 e17/12/2009)

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di **Campionato, di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale,** la Società alla quale appartiene il tesserato, **ai sensi** ~~tranne nei casi previsti all'~~ **dell'** art. 14 comma 4 e-5, ha la facoltà di ottenere



la commutazione della sanzione ~~mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma~~ **nella ammenda pecuniaria** prevista nella TABELLA B per il campionato di **riferimento**, ~~appartenenza~~ **richiedendola** ~~effettuato~~ entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione, **a mezzo posta elettronica (casella spes)**, ~~ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato con separato telegramma o altro mezzo equipollente.~~

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla Società interessata ed al tesserato la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere **richiesta** ~~effettuata~~ entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del **Campionato dell'anno sportivo** successivo.

[4] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine della Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere **richiesta** entro le ore 24 del giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento.

[45] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

Art. 65 - Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco

[1] La punizione di cui all'art. 17 va scontata in giornate di gara immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Giudicante e si intende scontata solo se le gare vengono omologate.

[2] I provvedimenti di squalifica del campo di gioco per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.

[3] Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.

[4] In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.

[5] In caso di rinuncia di una Società alla disputa di una gara, la punizione di cui all'art. 17, comminata alla Società per quella gara, non s'intende scontata.

[6] La Società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.

[7] Ferma restando la sanzione dell'ammenda, la punizione di cui all'art. 17, che non possa essere scontata nel **eCampionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale)**



dell'anno sportivo in cui sia ~~è stata comminata~~, deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo, nel Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) in relazione al quale è stata inflitta la sanzione; - La perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso ai sensi del ~~quarto~~ quinto comma dell'art. 17, maturata dalla terzultima giornata della stagione in poi, deve essere scontata anche con la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le prime tre gare ufficiali del campionato dell'anno sportivo successivo.

Art. 66 - Commutazione delle sanzioni inflitte alle Società (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 – delibera n.309 C.F. 17e17/12/2009)

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara di campionato, di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la Società, ai sensi ~~tranne nei casi previsti all'~~ dell'art. 17 comma 3, e-5, ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione nell'ammenda pecuniaria mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma prevista nella TABELLA C per il Campionato di riferimento, richiedendola ~~i singoli campionati~~, entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione, ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato con separato telegramma e a mezzo posta elettronica (casella spes) certificata.

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla Società interessata la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica del campo di gioco sia stato irrogato dopo la fine del campionato, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo.

[4] Qualora il provvedimento di squalifica del campo di gioco sia stato irrogato dopo la fine della Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere richiesta entro le ore 24 del giorno seguente a quello della comunicazione del provvedimento.

[45] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

Art. 82 bis Sospensione feriale dei termini (del. n.203 C.F. 06/12/2018)

[1] Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e federale è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

[2] L'istituto della sospensione feriale dei termini non si applica alle fattispecie regolamentate dai seguenti articoli del Regolamento di Giustizia:



- a) art. 97 - Reclami d'urgenza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
- b) art. 104 – Ricorsi delle società dilettantistiche al Tribunale Federale avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio federale ai sensi degli **dell'articolo da 117 a 123 166** Regolamento Organico;
- c) art.112 - Misure cautelari;
- d) art. 116 comma 3 – Reclami alla Corte Federale di Appello avverso le decisioni del Tribunale Federale nelle materie richiamate dall'art. 104 Regolamento di Giustizia sopra citato;
- e) art. 117 - Reclami d'urgenza dinanzi alla Corte federale di Appello.

Art. 85 - Comunicazioni (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata. La Federazione prevede che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

[2] Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, anche con riguardo ai tesserati non collegati ad alcuna Affiliata, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

[3] È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

[4] Le decisioni degli Organi di giustizia sono pubblicate **su Comunicato Ufficiale, e, nel rispetto dei limiti imposti dalle regole poste a tutela della riservatezza, sono rese accessibili e conservate** per il tempo di almeno un anno **tramite il** nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

[5] Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla **avviso della** pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali **al dispositivo** alla ~~decisione~~. ~~La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.~~



TABELLA A – MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE

(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 - delibera n.276 C.F. 29/04/2016- delibera n.42 C.F. 14/07/2023)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 4.000,00
Serie A2	€ 2.500,00
Serie B nazionale	€ 750,00 € 1.000,00
Serie B interregionale	€ 550,00 € 750,00
Serie C	€ 400,00 € 500,00
Divisione regionale 1	€ 200,00 € 300,00
Promozione Divisione regionale 2	€ 150,00 € 200,00
Divisione regionale 3 e 4	€ 100,00 € 150,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100,00 € 150,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00 € 550,00
Amatori	€ 100,00 € 150,00



Campionati Femminili	
Serie A1	€ 1.000,00 € 1.250,00
Serie A2	€ 600,00 € 700,00
Serie B	€ 150,00 € 200,00
Serie C	€ 120,00 € 150,00
Promozione e 1ª Divisione	€ 100,00 € 125,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100,00 € 125,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00 € 550,00

TABELLA B – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI

(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 - delibera n.276 C.F. 29/04/2016- delibera n.42 C.F. 14/07/2023)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 5.000,00
Serie A2	€ 2.500,00
Serie B nazionale	€ 750,00 € 1.000,00
Serie B interregionale	€ 550,00 € 750,00
Serie C	€ 300,00 € 500,00
Divisione regionale 1	€ 140,00 € 250,00
Promozione Divisione regionale 2	€ 110,00 € 200,00
Divisione regionale 3 e 4	€ 85,00 € 150,00
Amatori	€ 100,00 € 150,00



Campionati Femminili	
Serie A1	€ 1.000,00 € 1.250,00
Serie A2	€ 600,00 € 750,00
Serie B, C, Promozione e 1ª Divisione	€ 85,00 € 150,00

TABELLA C – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.113 C.F. 28/09/2013 – delibera n.276 C.F. 29/04/2016- delibera n.42 C.F. 14/07/2023)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 20.000,00
Serie A2	€ 7.500,00
Serie B nazionale	€ 1.500,00 € 2.000,00
Serie B interregionale	€ 1.000,00 € 1.500,00
Serie C	€ 500,00 € 1.000,00
Divisione regionale 1	€ 200,00 € 500,00
Divisione regionale 2, 3 e 4	€ 110,00 € 300,00
Under	€ 275,00 € 300,00
Amatori	€ 100,00 € 300,00



Campionati Femminili	
Serie A1	–€ 2.500,00 € 3.000,00
Serie A2	–€ 1.500,00 € 2.000,00
Serie B	€ 230,00 € 750,00
Serie C	€ 170,00 € 500,00
Promozione e 1 ^a Divisione	€ 85,00 € 400,00
Under	€ 55,00 € 300,00

TABELLA E – CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI E RECLAMI

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 - delibera n.113 C.F. 28/09/2013- delibera n.42 C.F. 14/07/2023)

ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO	
Trasferimento per mancata utilizzazione (art.18 20 R.E. Tess.)	€ 50,00



Tesseramento per cambiamento residenza (art. 19 R.E. Tess.)	
Tesserati CNA e Dirigenti art. 43 R.E. Tess.	€ 50,00

REGOLAMENTO ORGANICO
Subordinato al parere favorevole del CONI

Art.130 - La Consulta Nazionale *(del. n.327 C.F. del 07/05/2021)*

1. La Consulta Nazionale è l'organismo consultivo **e propositivo** composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali e dai Delegati Regionali



nominati dal Consiglio federale, e ~~presieduto dal Presidente federale o suo Delegato~~, come disposto dall'art.50 dello Statuto federale.

2. Il Consiglio federale nomina il Rappresentante della Consulta Nazionale, eletto, secondo modalità stabilite dalla Consulta stessa, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali.

Sono candidabili a ricoprire tale carica solo ed esclusivamente i Presidenti dei Comitati Regionali.

~~2.~~ 3. Il Rappresentante **eletto** della Consulta Nazionale ~~nominato dal Consiglio Federale su proposta della stessa Consulta~~ **ha facoltà di chiederne la convocazione al Presidente federale** e partecipa alle riunioni del Consiglio federale senza diritto di voto.

~~3. Le delibere e i provvedimenti della Consulta Nazionale sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale e comunicate direttamente agli interessati.~~

REGOLAMENTO COMITATO ITALIANO ARBITRI con effetto immediato

Art. 17– Arbitri regionali

1. Gli Arbitri regionali sono distinti nelle seguenti categorie:

a) 4° categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie B Interregionale;



b) 5° categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie C maschile, serie B femminile, serie Divisione regionale 1 e di serie C femminile;

c) 6° categoria: Arbitri impiegati negli altri Campionati seniores e nei Campionati giovanili secondo la discrezionalità di utilizzo che il Presidente Regionale CIA andrà a stabilire.

Gli arbitri del settore giovanile fino al compimento del 18 anno di età, non potranno dirigere gare dei campionati senior regionali.

d) Gli arbitri nazionali e regionali saranno abilitati a dirigere gare del 3x3.

2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Arbitri regionali per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dai "Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento" stabiliti dal Commissioner del CIA, sentito il Comitato Regionale competente.

Art. 22 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro

1. L'Arbitro decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
- c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
- d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. ~~76~~ **75** del presente Regolamento.

Art. 30 – Ufficiali di Campo regionali

1. Gli Ufficiali di Campo regionali sono impiegati nei Campionati ad organizzazione territoriale.

Gli ufficiali di campo fino al compimento del 18 anno di età, non potranno dirigere gare dei campionati senior regionali.

2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Ufficiali di Campo regionali per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dai "Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento" stabiliti dal Commissioner del CIA.

Art. 35 - Decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Campo

1. Gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
- c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
- d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. ~~76~~ **75** del presente Regolamento.

Art. 40 – Inquadramento

1. Gli Osservatori sono inquadrati come:

- a) Osservatori internazionali (Commissioner FIBA);
- b) Osservatori/**Tutor** nazionali;
- c) Osservatori regionali arbitri e ufficiali di campo.



Art. 42 – Osservatori/Tutor nazionali Arbitri ed Ufficiali di Campo

1. Gli Osservatori/Tutor nazionali conseguono l'abilitazione e vengono inseriti all'interno di un albo all'esito della verifica del possesso dei previsti requisiti e del superamento di appositi corsi con l'esame conclusivo teorico-pratico.
2. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori/Tutor nazionali:
 - a) gli Arbitri ed Ufficiali di Campo che abbiano fatto parte della categoria degli Arbitri del Campionato Professionistico e del primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile;
 - b) gli Osservatori Regionali segnalati dai Presidenti Regionali CIA che abbiano svolto attività in Regione per almeno due anni.
5. Gli Osservatori/Tutor nazionali sono impiegati nei Campionati nazionali maschili e femminili professionistici e dilettantistici.
6. Gli Osservatori/Tutor nazionali possono essere utilizzati anche per gare di Campionati regionali.
7. Il Commissioner del CIA conferisce annualmente il mandato di Osservatore per svolgere compiti di controllo e valutazione di Arbitri impiegati nei Campionati Nazionali ad un numero di Osservatori/Tutor Nazionali, tra quelli inseriti nell'albo degli abilitati, ritenuto funzionale alle necessità dei vari Campionati.
 - a) gli arbitri nei campionati di riferimento;
 - b) gli ufficiali di campo della stessa regione nelle gare dei campionati nazionali senior maschili e femminili;
 - c) nel primo Campionato regionale dovranno essere impiegati preferibilmente Osservatori Nazionali.
5. Viene istituita la figura di Tutor per i campionati regionali con il compito di coadiuvare i formatori regionali nel monitorare la preparazione tecnica degli arbitri abilitati ai campionati regionali. Tale figura sarà nominata dal Presidente Regionale CIA previa condivisione con il Commissioner. Potranno essere abilitati a tale figura solamente gli arbitri nazionali e i tesserati di provata esperienza tecnica, gli stessi dovranno redigere, su richiesta delle figure preposte, un rapporto tecnico da inviare al Presidente Regionale CIA ed al CIA Nazionale.

Art. 45 - Formatori

1. I Formatori sono tesserati CIA, preposti alla istruzione degli arbitri e si dividono in:
 - a) Formatore Arbitri;
 - b) Formatore Arbitri Attività Giovanile;
 - c) Formatore Ufficiali di Campo.
 - d) **Formatori 3x3 arbitri ed Ufficiali di Campo**
2. I Formatori si dividono in funzione dell'ambito di operatività in:
 - a) Formatore Arbitri Internazionale (Instructor FIBA);
 - b) Formatori Nazionali;
 - c) Formatori Regionali;
 - d) Formatori Provinciali.





REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI con effetto immediato

Art. 14 Altre qualifiche - Allenatore Regionale in Formazione – Allenatore Regionale in Formazione di ultima fascia (del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. Ai tesserati che hanno partecipato al primo anno del corso per ottenere la qualifica di cui all'art.13, ed hanno superato il relativo esame, verrà attribuita la qualifica di "Allenatore Regionale in Formazione" che li abiliterà ad allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili **Silver Regionali**, ed in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.
2. La qualifica di cui al comma 1, e le connesse abilitazioni, ha carattere temporaneo. Essa decade se il tesserato, decorsi due anni dalla acquisizione di detta qualifica, non prenda parte al 2° anno del corso necessario per ottenere la qualifica di Allenatore Regionale.
3. I tesserati di cui al comma 2 potranno comunque tesserarsi come Allenatori Regionali in Formazione di ultima fascia, e saranno abilitati ad allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili **Silver Regionali**.

Art. 15 Qualifiche abolite - conversione nelle nuove qualifiche (del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. A decorrere dal 1° luglio 2024 sono abolite le qualifiche di "Istruttore Giovanile" e di "Allievo Allenatore".
2. La qualifica di "Istruttore Giovanile", conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di "Allenatore Regionale" consentendo ai tesserati di mantenere tutte le abilitazioni connesse a tale qualifica, e quindi di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior e Giovanile di competenza degli organi territoriali, nonché nei i campionati giovanili di eccellenza.
3. La qualifica di "Allievo Allenatore", conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di "Allenatore Regionale in Formazione" consentendo ai tesserati di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra



regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver Regionali, ed in qualità di “1° Assistente”, per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.

4. Per i tesserati di cui al comma 3 la qualifica di “Allenatore Regionale in Formazione” non è soggetta alla decadenza prevista al comma 2 dell’art.14.
Ad essi non si applica la disciplina prevista al comma 3 dell’art.14.

Art. 19 ter Direttore Tecnico (del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. E’ qualificato Direttore Tecnico il soggetto a cui è conferito il compito di curare l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva.
2. Possono essere tesserati con la qualifica di Direttore Tecnico:
 - coloro che hanno conseguito la qualifica di Allenatore sulla base di quanto previsto dall’art. 12 comma 1;
 - coloro che hanno militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o ~~per almeno quattro anni~~ nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, e hanno partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno cinquanta presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale.